



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO REGISTRO n.64**  
**Altare, li 19.07.2024**

**OGGETTO** Esame ed approvazione accordo con la Provincia di Savona per la formazione di elenchi idonei da assumere negli enti locali aderenti .

L'anno, duemilaventiquattro il diciannove del mese di luglio, alle ore 12.30 in Municipio, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati Signori:

<b>N.</b>	<b>NOME E COGNOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1</b>	<b>Roberto BRIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>Luciano GRENNO</b>	<b>Vicesindaco</b>		<b>X</b>
<b>3</b>	<b>Walter BAZZANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Dott. BAGNASCO Paola Piera Il Sindaco Briano Roberto, assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SAVONA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI DA ASSUMERE NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

che il D.L. n.80/2021 e la Legge di conversione n.113/2021 (cosiddetto Decreto Reclutamento) hanno introdotto diverse novità in materia di modalità di reclutamento di personale, applicabili anche agli Enti Locali, tra cui la previsione contenuta all'art.3-bis, relativa all'introduzione della possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione di personale per qualsiasi profilo professionale, sia a tempo determinato che indeterminato, anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;

### CONSIDERATO

che la Provincia di Savona, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della L. n.56/2014, intende esercitare, d'intesa con i Comuni, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive mediante le seguenti condizioni operative:

- la Provincia assume il ruolo di Ente aggregatore rispetto agli Enti Locali del proprio ambito territoriale che intendono aderire all'accordo;
- lo svolgimento di procedure selettive uniche finalizzate all'approvazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli Enti Locali riguarda un elenco di candidati idonei e non graduatorie concorsuali con un punteggio progressivo;
- la stipula di uno specifico accordo tra Provincia ed Enti Locali aderenti per la disciplina delle modalità di gestione degli elenchi;
- la possibilità di attivare tale strumento anche in assenza del fabbisogno approvato in quanto l'inserimento dei candidati negli elenchi non dà alcun diritto alla successiva assunzione;
- la procedura può essere attivata sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato;   gli elenchi, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale e gli idonei restano iscritti per un massimo di n.3 anni.

### DATO ATTO che:

- la summenzionata Provincia di Savona intende organizzare, per sé e per gli Enti Locali che stipuleranno l'accordo di cui al comma 2, del citato art.3-bis, selezioni uniche per le diverse figure professionali individuate tenendo conto anche delle richieste dei Comuni;
- la selezione non è altro che una procedura pre-selettiva effettuata, ad esempio, tramite prova scritta a risposta multipla finalizzata, unicamente, a formare un elenco di candidati idonei (non vincitori);

VERIFICATO che gli Enti Locali interessati, previa la stipula dell'accordo, successivamente potranno:

- attingere da tale elenco, previo interpello degli idonei, ed effettuare poi una ulteriore selezione tra i soli soggetti disponibili, applicando le procedure semplificate previste dal D.L. 1 aprile 2021, n.44 (anche una sola prova scritta o orale) in quanto la pre-selezione e dei candidati è già stata svolta dalla Provincia di Savona, in sede di formazione dell'elenco;
- procedere alle assunzioni in tempi molto più rapidi e con procedure semplificate, garantendo tempestivamente la copertura dei posti resesi vacanti, ad esempio, nel caso di assenze improvvise per pensionamenti non programmati, trasferimenti per mobilità, decessi e eccetera;

CONSIDERATO che la norma precisa che l'Ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità, per la medesima categoria e profilo professionale e che, in tal caso, prevale la graduatoria del concorso e non è possibile utilizzare l'elenco unico;

DATO ATTO che nella fase della formazione degli elenchi non è necessario l'aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 e la verifica della relativa copertura finanziaria ma esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo degli elenchi da parte degli Enti Locali sia finalizzato all'assunzione;

CONSIDERATO, altresì, che:

le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Savona;

competono alla Provincia di Savona le entrate derivanti dalla riscossione della quota di partecipazione alla selezione e, pertanto, nessuna ulteriore quota sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all'interpollo;

VISTO lo schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali trasmesso dalla Provincia di Savona il 19/07/2024, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 145 del 30 agosto 2022 del Presidente della Provincia che ha approvato lo schema di Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali, che sarà sottoscritto con gli enti che vorranno attingere agli elenchi in questione;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di sottoscrivere tale accordo;

ATTESO che il presente atto non comporta nessuna movimentazione diretta o indiretta nel bilancio economico-finanziario e patrimoniale dell'ente e che per tale motivo non viene richiesto il parere di regolarità contabile;

VISTO, pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 :

il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario/Personale;

CON votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme previste per legge;

## DELIBERA

1. di prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di sottoscrivere tale accordo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra il Comune di Altare e la Provincia di Savona per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali;
4. di autorizzare conseguentemente il Sindaco alla sottoscrizione dello schema sopra richiamato;
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante l'imminente pubblicazione da parte della Provincia di Savona degli avvisi di selezione ex art. 3 bis d.l. 80/2021.

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ  
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE  
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI  
(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis )**

**LE PARTI**

- Per la Provincia di Savona, il Dirigente dott. Alessio Canepa, autorizzato con decreto presidenziale n. 145 del 30 agosto 2022, in seguito denominata anche "Provincia";
- Per il Comune di Altare, il Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Briano , in seguito denominato anche "ente aderente";

**PREMESSO che:**

- ai sensi dell'articolo 3-bis , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del piano dei fabbisogni approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis , d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- La Provincia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

Tutto ciò premesso e considerato, approvano il seguente accordo, composto da 12 articoli, come di seguito riportati.

**Articolo 1**

**Finalità, ente capofila e fasi procedurali**

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale della Provincia e degli enti locali aderenti del territorio provinciale.
2. A tale fine, la Provincia e gli enti locali aderenti del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: decreto), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia.
4. La procedura si svolgerà in due fasi:
  - a. FASE 1: formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali individuati.
  - b. FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri Piani dei Fabbisogni del Personale a tempo determinato o indeterminato.

**Articolo 2**

**Competenze e responsabilità**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche (Fase 1), la Provincia potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti, di società specializzate

nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso, il servizio non può essere completamente esternalizzato.

2. Per lo svolgimento della Fase 1, la Provincia provvede ad approvare il bando della selezione, a svolgere la selezione, ad approvare l'elenco degli idonei e pubblicarlo sul proprio portale, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni richieste nella domanda per la partecipazione alla stessa, ad effettuare gli aggiornamenti almeno annuali dell'elenco.

3. Nello svolgimento della Fase 2, resta di esclusiva competenza di ogni ente aderente e della Provincia per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la stessa categoria e medesimi o analoghi profili professionali

4. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato, con determina dirigenziale, dall'ente aderente proponente l'assunzione, che lo inoltra alla Provincia per la comunicazione agli idonei e per la pubblicazione sul sito web – sezione Amministrazione Trasparente – per una durata minima di 10 giorni. Scaduto il termine per la manifestazione di disponibilità all'assunzione da parte degli idonei (pari alla durata della pubblicazione), la Provincia fornirà all'ente l'elenco degli idonei che hanno manifestato la disponibilità all'assunzione. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso dell'ente aderente proponente.

5. In presenza di più manifestazioni di disponibilità, l'ente proponente l'assunzione provvederà alla selezione con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021 (comma 4 dell'art. 3 bis del decreto), nonché alla formazione ed approvazione della graduatoria finale dalla quale procede ad assumere il/i vincitore/i.

6. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la Provincia provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni degli idonei e ciascun ente aderente provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni tra gli idonei.

7. Sarà cura della Provincia definire la procedura per l'acquisizione delle candidature, lo svolgimento delle prove della Fase 1, la gestione e aggiornamento degli elenchi degli idonei, la comunicazione degli interpellati e la raccolta delle candidature.

### Articolo 3

#### Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, compresa la qualifica dirigenziale.

2. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso i diversi enti locali aderenti: a tal fine, l'ente aderente indicherà nell'interpello la definizione del profilo nella propria dotazione organica e l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei al quale intende attingere.

3. La Provincia definirà i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali nell'ottica di individuare profili comuni a più richieste.

### Articolo 4

#### Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi e un segretario verbalizzante, garantendo la presenza di entrambi i sessi e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.

2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato; i membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati. I commissari dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati si intendono membri interni delle commissioni con svolgimento del ruolo in orario di lavoro.

3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché le norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia.

## Articolo 5

### Interpello e procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei

1. La Provincia e gli enti aderenti, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potranno predisporre, ciascuno per le proprie assunzioni, un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia, contenente:

- a) Eventuali riserve di Legge (posti a favore dei volontari delle Forze Armate ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010; posti a favore dei disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99, posti a favore delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99; posti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 407/98 e delle categorie protette ad esse equiparate);
- b) la specifica professionalità di interesse (conoscenze e competenze), in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
- c) il numero di posti richiesti per l'assunzione e l'ente/gli enti presso i quali sarà stipulato il contratto di lavoro;
- d) l'attestazione di equivalenza del profilo da assumere con quello con cui è denominato l'elenco di idonei al quale si intende attingere (se la denominazione non risulta identica);
- e) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time -rapporto ore sett.li-);
- f) le modalità di adesione all'interpello e le tempistiche per la risposta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae, se richiesto;
- g) la modalità di svolgimento della selezione (scritta o orale, in presenza o da remoto) e la data/ora ovvero le modalità di comunicazione successive della stessa, in presenza di più manifestazioni di interesse.

2. La Provincia si impegna a pubblicare l'interpello dell'ente aderente in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso dell'ente aderente.

3. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia, che provvede altresì alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione e alla trasmissione dei nominativi all'ente aderente.

4. A conclusione dell'eventuale procedura selettiva, l'ente aderente comunicherà gli esiti alla Provincia ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato; se è assunti a tempo indeterminato, tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei, come previsto dall'art. 3, comma 5, del Decreto.

5. Nel caso di utilizzo degli elenchi di idonei per la copertura, a tempo indeterminato o determinato, di posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni (comma 7 dell'art. 3 bis del decreto), l'ente aderente approva, in assenza di utilizzo di proprie graduatorie l'interpello, che verrà pubblicato e comunicato agli idonei ai sensi dei precedenti commi 2 e 3; l'ente aderente può, tuttavia, prescindere, in caso di più manifestazioni di disponibilità all'assunzione, dall'applicazione del comma 5 dell'art.2 del presente accordo.

## Articolo 6

### La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia. Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.

2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i

relativi aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso della Provincia.

3. La Provincia, con cadenza almeno annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi nel triennio nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 art. 3 bis d.l. 80/2021.

7. L'ente aderente si impegna a trasmettere la determinazione di assunzione del soggetto individuato.

## Articolo 7

### Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia.

2. Competono alla Provincia le entrate derivanti dalla riscossione della quota di partecipazione al concorso prevista nel regolamento della Provincia. Nessuna ulteriore quota sarà richiesta dall'ente aderente per la partecipazione alla seconda fase di selezione.

## Articolo 8

### Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026 e può essere prorogato, con provvedimento espresso degli enti associati

2. L'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data del 31/12/2026.

3. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

## Articolo 9

### Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

3. Le parti si rendono reciprocamente noto che i candidati alle procedure selettive potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

4. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni di supporto agli Enti aderenti da parte della Provincia oggetto del presente accordo, l'Ente provvede a

nominare la Provincia, nonchè i soggetti esterni dei quali la Provincia si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dalla Provincia con separate note.

Analogamente, la Provincia provvede a nominare l'Ente aderente, nonchè i soggetti esterni di cui si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei propri dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dall'ente aderente alla Provincia.

#### Articolo 10

##### Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia.

#### Articolo 11

##### Contenziosi

1. Gli enti locali e la Provincia sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, il foro competente in via esclusiva è quello di Savona.

#### Articolo 12

##### Esenzione bollo e registrazione

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo:

---

Per la Provincia di Savona:

---

Data e luogo:

---

Per il Comune:

---





**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

N. 64 del 19.07.24

**Oggetto: : ESAME ED APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SAVONA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI DA ASSUMERE NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

**AREA FINANZ. COMM.**

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità' tecnica.
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, 19.07.24



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(DANIELA RAG FORTUNATO)

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**  
**Area Economico Finanziaria**

A) parere non dovuto sulla presente deliberazione

Altare, 19.07.24



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(DANIELA RAG FORTUNATO)

COPIA conforme all'originale

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE  
(fto Briano Roberto)



Il Segretario Comunale  
(fto Paola Piera BAGNASCO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 23/7/2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Altare, li 19.07.24



Il Segretario Comunale  
(fto Paola Piera Bagnasco)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A) In data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. TUEL n. 267/2000)
- B) Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per 15 gg consecutivi (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Il Segretario Comunale  
(fto. Paola Piera Bagnasco)


=====

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Altare 19.07.24



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.sa Paola Piera BAGNASCO)



=====